

Il buon diritto è bello e sfida i pregiudizi

ALESSANDRO ZACCURI

Giusta, opportuna, necessaria, equanime, magari severa. Sono gli aggettivi che di solito accompagnano il sostantivo “legge”, secondo una logica alla quale corrisponde un’analoga batteria di termini negativi: ingiusta, inopportuna, inutile, faziosa, permissiva. Che una legge possa essere considerata bella è invece oggetto di dibattito, ma non di dibattito ozioso. Ad assumersene l’onere è Niccolò Nisivoccia, avvocato e scrittore, che nel recentissimo *Le belle leggi* (Laterza, pagine 162, euro 14: il libro sarà presentato giovedì 27 novembre alle ore 18.15 a Milano presso Anteo Palazzo del Cinema di piazza XXV Aprile) passa in rassegna «7 esempi di buon diritto». L’accostamento di due categorie classiche, il bello e il buono, rimanda subito alla prospettiva umanistica di una riflessione che, ineccepibile sotto il profilo dell’analisi giuridica, non trascura di rivolgersi a un pubblico di non specialisti. In realtà, i professionisti del diritto non sono di per sé immuni dai pregiudizi che Nisivoccia si preoccupa di contestare. Il primo nodo riguarda appunto la questione della bellezza, virtù che nella mentalità corrente si riferisce semmai alla lettera di una legge: al fatto, cioè, che il testo sia redatto con adeguata accuratezza. Saggista e poeta (anche in prosa) straordinariamente a suo agio nella forma breve, Nisivoccia non ignora questo elemento e, anzi, dedica pagine appassionate alla consonanza profonda tra scrittura giuridica e scrittura letteraria. Allo stesso tempo, però, è esplicito nell’attribuire peculiare importanza alla bellezza che anima lo spirito di alcune leggi. Si tratta, spiega Nisivoccia, delle norme che sorgono dalle esperienze concrete e dai bisogni delle persone, con l’obiettivo non di imporre o reprimere l’individuo, ma di suscitare e sostenere la dimensione comunitaria. Resta da sfatare il più tenace dei preconcetti, quello per cui le belle leggi sarebbero, nel caso, le leggi degli altri. La nostra prerogativa nazionale non è forse la sovrapproduzione normativa, con il

conseguente conflitto di interpretazioni e applicazioni? L’Italia non è il Paese degli azzecagarbugli? Sì, ma non soltanto, risponde Nisivoccia. Non negli ultimi vent’anni, almeno. I famosi sette esempi annunciati nel

sottotitolo sono infatti selezionati secondo un criterio rigoroso dal punto di vista cronologico (i primi

decenni del XXI secolo) e in parte eclettico quanto alle fonti. Le leggi di cui si dà conto non sono tutte leggi in senso stretto, ma afferiscono comunque all’ambito di una cultura giuridica in continua evoluzione. L’eccezione più vistosa sembra riguardare la riforma dell’articolo 9 della Costituzione, che dal 2022 integra un comma – molto più dettagliato rispetto ai due originali – nel quale la nozione di “paesaggio” viene precisata attraverso la progressione “ambiente-biodiversità-ecosistemi”. È la conferma di una consapevolezza che è cresciuta nel tempo e le cui premesse coincidono tuttavia con le istanze dei padri e delle madri costituenti. Una legge bella prende sempre forma così, grazie un processo trasformativo che non di rado si svolge sottotraccia, ma che non per questo è meno efficace o perfino profetico. Il caso più conosciuto è rappresentato dalle pratiche di giustizia riparativa, che anche in Italia hanno ormai una lunga tradizione, ma che solo nel 2022 sono entrate nell’ordinamento penale per effetto della cosiddetta riforma Cartabia. Una maggiore discontinuità parrebbe caratterizzare le normative sul sovraindebitamento e sulla liquidazione giudiziale, dicitura quest’ultima che nel 2012 è subentrata all’umiliante fattispecie del “fallimento”. Risale addirittura al 2004 la legge sull’amministrazione di sostegno, che introduce un principio equilibratore in un campo altrimenti dominato dai dispositivi di interdizione e inabilitazione. Come è facile constatare, in ciascuno di questi casi l’intenzione primaria del legislatore consiste nella tutela del più fragile (per estensione, fragile è anche il patrimonio naturale di cui al già ricordato articolo 9 della Costituzione). Consapevole di addentrarsi in un terreno di estrema delicatezza, Nisivoccia annovera tra le belle leggi anche i pronunciamenti con cui, nel 2019 e nel 2024, la Corte Costituzionale è intervenuta in materia di fine vita e suicidio assistito. In queste circostanze, più della decisione assunta vale la determinazione che porta ad affrontare il problema, sostiene Nisivoccia. Non per niente, il settimo e conclusivo esempio riporta ancora all’attività della Corte, che nel 2023 ha indicato nella mancanza di chiarezza un requisito sufficiente per dichiarare la nullità di una norma che, proprio perché oscura, rimarrebbe inapplicabile. Per essere degna del suo nome, insomma, una legge deve impedire che la lettera contraddica lo spirito. «Cosa fare, se non, nella veglia, avere dignità?», si domandava all’inizio degli anni Sessanta Pier Paolo Pasolini. La poesia si intitolava *Le belle bandiere*.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel libro di Nisivoccia sette esempi di leggi che nascono dai bisogni per restituire umanità al sistema

